



40° RALLY DUE VALLI – CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY – CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO

**Data:** Verona, 8 ottobre 2022 **Documento n°:** 2.09

**Oggetto:** Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi **Ora:** 22.30

**Da** Commissari Sportivi

**A** Concorrente n. 44 Stella Manuele / Refondini Sara; Direttore di Gara, Cronometristi

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto rapportino di servizio di commissario di percorso, avendo esaminato evidenze video, convocato e ascoltato i conduttori / concorrenti Stella Manuele / Refondini Sara, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N° 44 equipaggio Stella Manuele / Refondini Sara**

**Concorrente:** Stella Manuele

**Data e ora del fatto :** 8 ottobre 2022 – ore 12.45

**Sessione:** prova speciale 6 – postazione n. 50

**Fatto:** il concorrente n. 44 dopo aver rallentato e superato il luogo dell'incidente della vettura n. 48 si fermava senza motivo al centro della carreggiata, ostruendo il passaggio delle vetture che sono sopraggiunte

**Violazione:** NG Rally art. 1.17.3 – RSN art 89 lettera L

**Visti gli articoli di riferimento:** RSN 2022 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)

**Decisione:** Esclusione dalla manifestazione

Mandato al Direttore di Gara di modificare la classifica

**Motivazione:** Comportamento scorretto e anti-sportivo

Sentito il concorrente, il quale ha dichiarato di aver inteso la segnalazione del C.P. quale indicazione a fermarsi e dopo aver superato la vettura ferma incidentata si è fermato al centro della carreggiata.




Sentito altresì l'equipaggio della vettura n. 79 che sopraggiunto subito dopo, conferma di aver trovato la carreggiata ostruita dalla vettura n. 44, oltre ad una numerosa presenza di pubblico sulla sede stradale e che pertanto ha dovuto fermarsi.

Per questi motivi, l'equipaggio n. 44 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN, senza assumere ulteriori provvedimenti tenuto conto del comportamento positivo dell'equipaggio, che ha riconosciuto le proprie responsabilità scusandosi dell'accaduto.



I Concorrenti sono informati che avverso le predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**I COMMISSARI SPORTIVI**

Enrico Vottero 	Valerio Vignato 	Angelo Raffaele Pelillo Presidente 	Stefano Fattorelli 	Sandro De Marco 
---	--	--	--	--

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi:

Data: 08/10/2022    Ora: 23.13 ..... Firma: 

Esposto alle ore: 23.15